SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. **277.**

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . . Pag. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 21 luglio 2000, n. **278.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari . . . . Pag. 10

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2000.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis . . . . Pag. 14

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2000.

Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2000.

Processo di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in banche e assicurazioni . . . . Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 3 ottobre 2000.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso taluni uffici giudiziari del distretto di Salerno in conseguenza del mancato funzionamento degli stessi . . . . . Pag. 20

Ministero delle finanze

DECRETO 5 ottobre 2000.

Indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 12 novembre 2000, nonché la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale centrale e l'istituzione degli uffici elettorali regionali . . . . Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mercurio editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corciano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 21

Ministero dell'ambiente

DECRETO 4 ottobre 2000.

Modifica della data di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000 . . . . Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 ottobre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 delle province di Avellino, Benevento e parte della provincia di Salerno. Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina Teva». Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libertil» . . . . Pag. 27

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 10 ottobre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 29

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

00A11200

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. **277.**

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui citati prodotti decorrenti dal 1° gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera *e)*, della medesima legge n. 488 del 1998, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

Visto l'articolo 7, comma 16, della menzionata legge n. 488 del 1999, secondo cui le disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo 7 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999;

Visto l'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, che ha rideterminato, a decorrere dal 16 gennaio 1999, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 95 del 9 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato, ed in particolare l'articolo 38-*ter*;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del

Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari».

Art. 2.

1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato «ufficio», *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, già presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalità prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

6. Alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura dell'anno considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.

7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata già precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento.

Art. 4.

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione.

2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.

3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

4. Nel caso di esercenti nazionali, nonché di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entità e la modalità del rimborso.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 6.

1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, è indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorietà del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 3
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole «... individuato con il decreto di cui all'art. 7 ...»;
dell'art. 7,
ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 28 settembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che si riferisce alle funzioni del Presidente della Repubblica è il seguente:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dei commi 5 e 13 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo», sono i seguenti:

«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

«13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera *a)*».

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«*e)* a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;».

— Il testo dell'art. 7, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:

«16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, recante modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e emulsioni» ha stabilito, tra l'altro, la seguente aliquota d'imposta, a decorrere dal 16 gennaio 1999: gasolio usato come carburante: L. 780.731 per mille litri.

— Il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto 24 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999.

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— La prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 70 del 6 agosto 1962, pag. 2005/62.

— Il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 95 del 9 aprile 1992.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e dall'art. 2 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, e dall'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, è il seguente:

«Art. 17. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche];

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovute ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.

2-*bis*. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

— Il testo dell'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:

«Art. 38-*ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti).* — I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera *d)*, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro.

La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.

Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-*bis,* entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'art. 38-*bis,* con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, v. note alle premesse.

— I testi dei commi 5 e 6 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo», sono i seguenti:

«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza».

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.

— Per la legge 6 giugno 1974, n. 298, vedasi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), è il seguente:

«Art. 32 *(Licenze).* — L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per diciotto mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

— Per il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, vedasi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, è il seguente:

«Art. 13. — La prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, è modificata come segue:

1) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: "Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada".

2) Il testo dell'art. 1 è sostituito dal testo seguente:

"*Articolo 1* — 1. Gli Stati membri liberano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti oggetto dell'allegato non sono soggetti al regime della licenza comunitaria nè ad altri regimi di autorizzazione di trasporto".

3) L'allegato II è soppresso e il testo dell'allegato I è sostituito da quelle che figura nell'allegato II del presente regolamento».

— Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 888/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, è il seguente:

«TRASPORTI CHE DEVONO ESSERE LIBERATI DA OGNI REGIME DI LICENZA COMUNITARIA E DA OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO

1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;

d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali».

Note all'art. 2:

— L'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 63 *(Interessi passivi).* — 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;

e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data, il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il testo dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico».

— Per il testo dell'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«Art. 84. — 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati ai trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1284 del codice civile è il seguente:

«Art. 1284 (*Saggio degli interessi*). — Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto: altrimenti sono dovuti nella misura legale».

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il decreto 24 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate vedasi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è il seguente:

«Art.12. — 1. *(Soppresso).*

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, *a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono* rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. *(Soppresso)».*

00G0250

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 21 luglio 2000, n. **278.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Permessi retribuiti

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 2.

Congedi per gravi motivi familiari

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contradditorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.

4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.

6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b),* della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

Art. 3.

Documentazione

1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d),* devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla

ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d),* deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.

5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.

Art. 4.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Visto, *il guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 13 marzo 2000, serie generale, n. 60. Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Congedi per eventi e cause particolari).* — 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.».

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per il testo dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si veda in *Nota al titolo.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«Art. 33 *(Agevolazioni).* — 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso gionaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 433 del codice civile è il seguente:

«Art. 433. — *(Persone obbligate).*

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), è il seguente:

«Art. 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.

L'opposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera *a),* del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi».

00G0327

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2000.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis.

Art. 1.

1. Il termine di dieci mesi previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis deve completare i suoi lavori, è prorogato di tre mesi. Resta fermo il successivo termine di sessanta giorni per la presentazione all'Assemblea della Camera dei deputati della relazione conclusiva.

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

Doc. XXII, n. 66

Presentato dai deputati IACOBELLIS, BOATO, BRUGGER, CREMA, DE CESARIS, DETOMAS, DI BISCEGLIE, FRANZ, FRATTINI, MARCO FUMAGALLI, GAZZILLI, GNAGA, LUCCHESE, MARINO, MITOLO, NICCOLINI, OLIVIERI, ORTOLANO, RIZZI, ROMANO CARRATELLI, RUFFINO, SAONARA e SCHMID il 20 settembre 2000.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa) il 21 settembre 2000.

Esaminato dalla IV Commissione il 26 e 27 settembre 2000.

Esaminato in Aula il 9 ottobre ed approvato il 10 ottobre 2000.

00A13124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto l'accordo in data 22 aprile 1999, successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l'elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante la delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge 59 del 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella *A)*, allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in L. 168.028.952.000, come risultante dalla tabella *B)* allegata al presente decreto.

2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1, sono, altresì, trasferiti i residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1, le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalità di cui all'art. 4.

4. Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.

Art. 3.

Decorrenze

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

Art. 4.

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli del Ministero della sanità è determinato in numero trentadue unità, come specificato nella tabella *C)* allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1, sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e alla retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5.

Risorse strumentali e organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della sanità, secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

Art. 6.

Riparto delle risorse finanziarie

1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie i capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono ridotti di pari importo a decorrere dall'anno finanziario 2001. Ai medesimi fini l'importo di L. 31.314.000.000, recato per l'anno 1999 dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è mantenuto in bilancio nel conto dei residui.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

TABELLA *A*

FUNZIONI E COMPITI IN TEMA DI SALUTE UMANA E SANITÀ VETERINARIA CONFERITI ALLE REGIONI PER IL CUI ESERCIZIO VENGONO INDIVIDUATE LE RISORSE DI CUI AL PRESENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);

e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);

f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);

g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);

h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);

i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);

j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);

k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);

l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);

m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);

n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);

o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);

p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);

q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);

r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);

s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);

t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);

u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

TABELLA *B*

TRASFERIMENTI SPESE FUNZIONAMENTO MINISTERO DELLA SANITÀ
(Dati in migliaia di lire)

Centri di costo	Capitoli	Stanziamenti	Percentuali	Trasferimenti
Assistenza sanitaria di competenza statale	6.931	85.500	10	8.550
	6.995	222.300	10	22.230
	6.996	721.050	10	72.105
Prevenzione sanitaria	6.972	452.912	2	9.058
	6.973	125.400	2	2.508
	6.974	585.200	2	11.704
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	6.933	142.500	8	11.400
	6.975	179.550	8	14.364
	6.976	676.704	8	54.136
			Totale . . .	206.055

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DELLA SANITÀ

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti
Dati in migliaia di lire

ANNI capitolo 1586

Indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

1997	1998	1999	Media triennio 1997-1999	Incremento stato di previsione	2000 e successivi
165.200.000	120.600.000	177.200.000	154.333.333	8,67	167.714.032

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997 - 1998 bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (bilanco programmatico)

ANNI capitolo 2076

Somme da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome per l'erogazione
di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti

1995	1996	1997	Media triennio 1995-1997	Incremento stato di previsione	2000 e successivi
118.619	54.240	98.898	90.585	20,18	108.865

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1995 - 1997, D.P.E.F. (bilancio programmatico)

Totale risorse finanziarie . . . 168.028.952

TABELLA *C*

RISORSE UMANE

Contingente complessivo del personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità.

quattro dirigenti di I° livello;

tre dirigenti veterinari di I° livello;

un funzionario amministrativo - C2;

un capo tecnico - C1;

cinque collaboratori amministrativi - C1;

due collaboratori amministrativo contabili - C1;

un assistente linguistico - B3;

un assistente amministrativo - B3;

tre guardie di sanità - B2;

due operatori amministrativi - B2;

cinque operatori amministrativi contabili - B2;

un telescriventista centralinista operatore radiospecializzato - B2;

tre coadiutori - B1;

Totale unità trentadue.

00A13026

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2000.

Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delegano alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, con il quale è stata effettuata una ricognizione delle opere già trasferite alla competenza regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto conto che in detta ricognizione non sono state comprese le attività di ricerca di idrocarburi in terraferma;

Considerata l'opportunità di completare la ricognizione effettuata dal predetto decreto e quindi di modificare ed integrare alcune categorie progettuali elencate nell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;

Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, nel punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» è aggiunta la seguente lettera:

«g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.»

Art. 2.

La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

00A13028

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2000.

Processo di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in banche e assicurazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che siano individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, al fine di procedere alla dismissione delle stesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante altre modalità, da definire con il presente decreto, che siano idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'individuazione può riguardare esclusivamente le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato;

Ritenuto opportuno procedere alla alienazione delle partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato nelle società di cui al presente decreto, nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;

Tenuto conto degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato;

Considerato che le operazioni in uso nella prassi dei mercati finanziari consentono una flessibilità di azione idonea ad assicurare rapidità di esecuzione con massimizzazione del gettito e contenimento dei costi;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato, di seguito elencate, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche mediante modalità in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari:

Banco di Napoli S.p.a. 16,16%;

BNL S.p.a. 1,314%;

INA S.p.a. 1,11%;

San Paolo-IMI 0,30%;

Beni Stabili S.p.a. 0,25%;

Cariverona S.p.a. 0,008%;

Coopercredito S.p.a. 14,42%;

Mediocredito dell'Umbria S.p.a. 6,86%;

Mediocredito Centrale S.p.a. 0,23%;

Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a. 3,39%;

Mediocredito Friuli V.G. S.p.a. 34,01%;

Mediocredito Lombardo S.p.a. 3,39%;

Mediocredito Toscano S.p.a. 6,51%;

Mediovenezie S.p.a. 0,21%.

La scelta delle specifiche modalità di alienazione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Roma, 29 settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A13027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 2000.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso taluni uffici giudiziari del distretto di Salerno in conseguenza del mancato funzionamento degli stessi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note in data 18 aprile 2000 e 20 giugno 2000 del Presidente della corte di appello di Salerno da cui si evince che gli uffici della cancelleria e dell'UNEP della sezione distaccata di Eboli del tribunale di Salerno non sono stati in grado di funzionare nel settore civile per dieci giorni a decorrere dal 18 aprile 2000 per trasloco degli uffici giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza limitatamente al suddetto settore;

Visti i decreti 14 aprile 2000 e 17 aprile 2000 del presidente del tribunale di Salerno;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento nel settore civile degli uffici della cancelleria e dell'ufficio U.N.E.P. della sede di Eboli, sezione distaccata del tribunale di Salerno, distretto di Salerno, nei giorni dal 18 aprile 2000 al 27 aprile 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 ottobre 2000

Il Ministro: FASSINO

00A13062

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2000.

Indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 12 novembre 2000, nonché la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale centrale e l'istituzione degli uffici elettorali regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 che attribuisce la durata in carica del predetto consesso per quattro anni;

Visto l'art. 21, comma 1, che prevede che le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;

Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'ufficio elettorale centrale e presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati dal Ministro delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite nel medesimo comma 2;

Visto l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4, del ripetuto decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono indette le elezioni per la nuova costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Le elezioni si svolgono nella data del 12 novembre 2000.

Art. 2.

1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano, di cui al comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Formano l'elettorato passivo i soggetti di cui al comma 1 appartenenti a ciascuna delle qualifiche dell'art. 17, comma 2 e 4, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992.

3. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il soggetto più anziano di età.

Art. 3.

1. Sono nominati i seguenti componenti dell'ufficio elettorale centrale:

presidente: dott. Nicosia Vincenzo, nato l'11 marzo 1930, presidente della commissione tributaria regionale di Firenze;

presidente supplente: dott. Salvi Maurizio, nato il 7 luglio 1932, presidente della commissione tributaria regionale di Perugia;

membri:

dott. Pulcini Francesco, nato il 10 ottobre 1928, presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Verona;

dott. Pedone Luigi, nato il 10 settembre 1928, giudice della commissione tributaria regionale di Catanzaro;

membri supplenti:

dott. Iovino Salvatore, nato il 10 dicembre 1928, presidente di sezione della commissione tributaria regionale di Palermo;

dott. Cannavacciuolo Ciro, nato il 10 maggio 1928, giudice della commissione tributaria provinciale di Como.

2. Sono nominati componenti del rispettivo ufficio elettorale regionale il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale, nonché il presidente di sezione ed il giudice tributario con maggiore anzianità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A13029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mercurio editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 maggio 2000 nei confronti della società cooperativa «Mercurio editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mercurio editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano (Perugia), costituita in data 20 aprile 1988, con atto a rogito del notaio dott. Mario Donati Guerrieri di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto dell'8 giugno 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 ed ivi residente in via XIV Settembre, 53, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13063

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 ottobre 2000.

Modifica della data di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma LIFE-Ambiente per il periodo 2000-2004;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2000 con il quale si fissano le modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario LIFE-Ambiente;

Considerato che occorre conformarsi ai principi consolidati dell'ordinamento giuridico secondo i quali i termini di presentazione delle domande di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, già fissati per domenica 15 ottobre p.v., devono intendersi come fissati al giorno feriale successivo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000 è fissato al 16 ottobre 2000.

Le proposte, così come descritte nell'art. 2 del citato decreto ministeriale, devono pervenire entro le ore 20 del giorno 16 ottobre 2000.

Art. 2.

Restano fatte salve le altre prescrizione di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il Ministro: BORDON

00A13064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 delle province di Avellino, Benevento e parte della provincia di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)* punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania, con il quale la stessa ha certificato che in alcune parti del proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arrichimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole dell'intero territorio amministrativo delle province di Benevento ed Avellino e nella zona di produzione delle uve, in provincia di Salerno, atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» delimitata all'art. 3 del disciplinare di produzione della stessa.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1998, n. 131, relativo alla trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di istituzione del corso di laurea di scienze motorie formulata dal senato accademico nella seduta del 22 marzo 2000, acquisito i pareri favorevoli della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 28 luglio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come appresso:

TITOLO 2

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA

Capo 3

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 2.3

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

Medicina e chirurgia;

Odontoiatria e protesi dentaria;

Scienze motorie.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.3.3

Laurea in scienze motorie

1. Durata e accesso del corso:

La laurea in scienze motorie ha una durata di quattro anni.

L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive.

2. Struttura e finalità del corso:

Il corso di laurea in scienze motorie comporta da un minimo di 1300 ad un massimo di 1700 ore suddivise in didattica formale, esercitazioni cui vanno aggiunte 600 ore di tirocinio. Gli insegnamenti annuali comprendono almeno 50 ore di attività didattica, fino ad un massimo di 75 ore. Gli insegnamenti semestrali comprendono almeno 25 ore di attività didattica, fino ad un massimo di 49 ore.

L'attività didattica è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno, indicati convenzionalmente come «semestri». I semestri hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente.

Ogni semestre prevede l'acquisizione da parte dello studente di trenta crediti formativi, pari ad un impegno didattico dello studente di 750 ore, suddivise in didattica formale, esercitazioni e autoapprendimento. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente. L'attività di preparazione della tesi di laurea comporta 200 ore. Il tirocinio è pari a 600 ore.

Sono aree d'indirizzo culturale le seguenti:

della prevenzione e dell'educazione motoria adattata;

tecnico-sportiva.

Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di conoscenze, di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata con particolare riferimento all'educazione motoria dell'infanzia, alla rieducazione motoria dell'età matura, alla rieducazione motoria di soggetti in condizione di disabilità, alle sport-terapie;

area tecnico-sportiva, con particolare riferimento alla formazione di allenatori.

L'indirizzo della prevenzione e della educazione motoria adattata prepara esperti in:

1. Educazione all'attività motoria nella scuola primaria (da 6 a 13 anni);

2. Guida all'attività motoria dell'adulto e dell'anziano;

3. Guida alle sport-terapie con particolare riferimento a quelle prescritte a persone diabetiche, a persone in sovrappeso e/a persone con ridotta funzionalità cardio-circolatoria.

L'indirizzo tecnico-sportivo prepara esperti nell'allenamento dei meccanismi che presiedono all'attività motoria (forza, velocità, resistenza) e nell'allenamento specifico di attività sportive di base e specialistiche.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due o più discipline in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra trenta e trentadue.

Lo studente dovrà dimostrare buon possesso della lingua inglese, risultando idoneo a prova ufficiale di livello intermedio. La prova di idoneità dovrà essere conseguita entro i primi tre anni di corso in sessione scelta dello studente.

All'atto dell'iscrizione al secondo anno di corso lo studente deve scegliere l'indirizzo. Per gli studenti dell'indirizzo prevenzione ed educazione motoria è previsto:

tirocinio specifico di un anno da svolgersi sul campo affiancando operatori della educazione e rieducazione motoria e delle sport-terapie.

Per gli studenti dell'indirizzo tecnico-sportivo è previsto:

tirocinio specifico di un anno da svolgersi sul campo affiancando l'allenatore di una specifica disciplina sportiva.

Al termine del tirocinio è prevista una prova idoneativa.

3. Ordinamento degli studi:

a) Sono settori scientifico-disciplinari previsti nell'ordinamento del corso di studi:

B01B fisica;
E03B antropologia;
E05A biochimica;
E09A anatomia umana;
E04B fisiologia umana;
E04C alimentazione e nutrizione umana;
E05B biologia molecolare;
E05C biochimica clinica;
E07X farmacologia;
F03X genetica medica;
F07A medicina interna;
F16A malattie apparato locomotore;
F07E endocrinologia;
F16B medicina fisica e riabilitativa;
F19B neuropsichiatria infantile;
F22A igiene generale ed applicata;
F22B medicina legale;
L18C linguistica inglese;
K05B informatica;
M09A pedagogia generale;
M09W didattica e pedagogia speciale;
M10A psicologia generale;
M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
N01X diritto privato;
N10X diritto amministrativo;
Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi;
S01A statistica;
S01B statistica per la ricerca sperimentale;

b) Nuovi settori:

Scienze delle attività motorie:

Teoria e metodologia del movimento umano;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva «adattata»;

Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa;

Scienze delle discipline sportive:

Teoria e metodologia dell'allenamento;

Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

Organizzazione degli organismi sportivi.

4. Manifesto degli studi:

In base all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico del corso di laurea, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.

Il regolamento didattico del corso di laurea determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

5. Esame di laurea:

Per accedere all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami previsti dal manifesto degli studi, oltre al colloquio di lingua inglese ed aver seguito positivamente il tirocinio pratico annuale.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Al compimento degli studi è rilasciato il diploma di laurea in scienze motorie. Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni

Ferrara, 22 agosto 2000

Il rettore: CONCONI

00A12959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina Teva»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 502/2000 del 20 settembre 2000

TITOLARE AIC: TEVA PHARMA ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO, VIALE G. RICHARD, 7, CAP 20143, Italia, Codice Fiscale 11654150157.

CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993:

Confezione: 50 COMPRESSE DA 200 MG IN BLISTER PVC/PVDC
AIC n° 034865028/M (in base 10) 117ZW4 (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse divisibili
Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in £ 8.150 (ex factory , IVA esclusa)
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata nelle premesse è di £ 8.500 (IVA inclusa);
classe A
COMPOSIZIONE:
Principio attivo: carbamazepina 200 mg
Eccipienti: lattosio monoidrato, amidoglicolato di sodio (patata), glicerol-etilcellulosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato.

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione e medesime officine.
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe C Ricetta Ripetibile.

Confezione: 30 COMPRESSE DA 200 MG IN BLISTER PVC/PVDC
AIC n° 034865016/M (in base 10) 117ZVS (in base 32)

Confezione: 100 COMPRESSE DA 200 MG IN BLISTER PVC/PVDC
AIC n° 034865030/M (in base 10) 117ZW6 (in base 32)

Confezione: 200 COMPRESSE DA 200 MG IN BLISTER PVC/PVDC
AIC n° 034865042/M (in base 10) 117ZWL (in base 32)

PRODUZIONE
Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Israele

CONTROLLO
Pharmachemie BV Swensweg, 5 2003 RN Haarlem Olanda

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Epilessia.
Adulti:
sia come monoterapia che in associazione ad un altro trattamento antiepilettico trattamento dell'epilessia parziale con o senza generalizzazione secondaria trattamento dell'epilessia generalizzata: convulsioni tonico-cloniche

Bambini:
sia come monoterapia
che in associazione ad un altro trattamento antiepilettico
trattamento dell'epilessia parziale: con o senza generalizzazione secondaria secondaria
trattamento dell'epilessia generalizzata: convulsioni tonico-cloniche
La carbamazepina non è efficace in caso di svenimento e di convulsioni miocloniche
Trattamento delle nevralgie del trigemino e del glossofaringeo
Prevenzione delle recidive in caso di psicosi maniaco-depressiva (specialmente in pazienti che presentino una resistenza relativa al litio quando il litio è controindicato o in caso di intolleranza al litio.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A13059

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 510/2000 del 26 settembre 2000

TITOLARE AIC: LABORATOIRE HRA PHARMA, con sede legale e domicilio fiscale in PARIS, 19 RUE FREDERICK LEMAITRE, CAP 75020, FRANCIA (FR), Codice Fiscale .

TITOLARE AIC: LABORATOIRE HRA PHARMA, con sede legale e domicilio fiscale in PARIS, 19 RUE FREDERICK LEMAITRE, CAP 75020, FRANCIA (FR), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:

Confezione: 10 CPR IN BLISTER PVC/AL DA 0,750 MG
AIC n° 034884015/M (in base 10) 118LFH (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta rinnovabile volta per volta

Confezione: 20 CPR IN BLISTER PVC/AL DA 0,750 MG
AIC n° 034884027/M (in base 10) 118LFV (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta rinnovabile volta per volta

Confezione: 50 CPR IN BLISTER PVC/AL DA 0,750 MG
AIC n° 034884039/M (in base 10) 118LG7 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta rinnovabile volta per volta

Confezione: 2 CPR IN BLISTER PVC/AL DA 0,750 MG
AIC n° 034884041/M (in base 10) 118LG9 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta rinnovabile volta per volta

Confezione: 100 CPR IN BLISTER PVC/AL DA 0,750 MG
AIC n° 034884054/M (in base 10) 118LGQ (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta rinnovabile volta per volta

Forma Farmaceutica: compresse

COMPOSIZIONE:
Principio attivo: levonorgestrel 750 mcg
Eccipienti: lattosio monidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Contraccettivo d'emergenza da usare entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un sistema anticoncezionale quale:
rottura o dimenticanza del preservativo
mancata assunzione della pillola anticoncenzionale oltre il tempo massimo accettabile dall'assunzione precedente
espulsione di un dispositivo intrauterino
rimozione anticipata o spostamento del diaframma anticoncezionale
insuccesso del metodo coitus interruptus
rapporti sessuali durante il periodo supposto fertile quando si usa il metodo della temperatura
violenza carnale.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A13060

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libertil»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 511/2000 del 26 settembre 2000

TITOLARE AIC: L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA, con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), STRADA STATALE 233 (VARESINA) KM 20,5, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00738480151.

CONFEZIONI:

Confezione: 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 150 MG
AIC n° 034882011/M (in base 10) 118JGV (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
Composizione: Principio attivo: oxcarbazepina 150 mg
Eccipienti del nucleo: silice colloidale anidra, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.
Eccipienti del rivestimento: ipromellosa, ferro ossido giallo (E172), macrogol 8000, talco, titanio diossido (E171)

Confezione: 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 300 MG
AIC n° 034882062/M (in base 10) 118JJG (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
Composizione: Principio attivo: oxcarbazepina 300 mg
Eccipienti del nucleo: silice colloidale anidra, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.
Eccipienti del rivestimento: ipromellosa, ferro ossido giallo (E172), macrogol 8000, talco, titanio diossido (E171)

Confezione: 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 600 MG
AIC n° 034882112/M (in base 10) 118JL0 (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
Composizione: Principio attivo: oxcarbazepina 600 mg
Eccipienti del nucleo: silice colloidale anidra, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.
Eccipienti del rivestimento: ipromellosa, ferro ossido giallo (E172), macrogol 8000, talco, titanio diossido (E171)

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni da 150,300 e 600 mg con medesime composizione ed officine di produzione:

Confezione: 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 150 MG
AIC n° 034882023/M (in base 10) 118JH7 (in base 32)

Confezione: 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 150 MG
AIC n° 034882035/M (in base 10) 118JHM (in base 32)

Confezione: 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 150 MG
AIC n° 034882047/M (in base 10) 118JHZ (in base 32)

Confezione: 500 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 150 MG
AIC n° 034882050/M (in base 10) 118JJ2 (in base 32)

Confezione: 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 300 MG
AIC n° 034882074/M (in base 10) 118JJU (in base 32)

Confezione: 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 300 MG
AIC n° 034882086/M (in base 10) 118JK6 (in base 32)

Confezione: 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 300 MG
AIC n° 034882098/M (in base 10) 118JKL (in base 32)

Confezione: 500 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 300 MG
AIC n° 034882100/M (in base 10) 118JKN (in base 32)

Confezione: 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 600 MG
AIC n° 034882124/M (in base 10) 118JLD (in base 32)
Confezione: 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 600 MG
AIC n° 034882136/M (in base 10) 118JLS (in base 32)

Confezione: 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 600 MG
AIC n° 034882148/M (in base 10) 118JM4 (in base 32)

Confezione: 500 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM DA 600 MG
AIC n° 034882151/M (in base 10) 118JM7 (in base 32)

PRODUZIONE CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO

Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse CH - 4332 Stein - Switzerland

CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO
Novartis Pharma GmbH Oeflinger Strasse 44, D-79664 Wehr Baden Germany

CONFEZIONAMENTO
Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA) Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
LIBERTIL è indicato per il trattamento delle crisi parziali con o senza crisi tonico-cloniche secondariamente generalizzate.
LIBERTIL è indicato per l'uso sia nella monoterapia che nella terapia aggiuntiva, negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore ai sei anni.

Per i motivi di cui in premessa vengono commercializzate solo le confezioni da 50 compresse rivetite con film da 150, 300 e 600 mg.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A13061

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8721
Yen giapponese	94,20
Dracma greca	339,43
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,59920
Corona svedese	8,5925
Franco svizzero	1,5191
Corona islandese	72,97
Corona norvegese	8,0575
Lev bulgaro	1,9502
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,540
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,49
Litas lituano	3,4895
Lat lettone	0,5392
Lira maltese	0,3968
Zloty polacco	3,9840
Leu romeno	21278
Tallero sloveno	209,6934
Corona slovacca	43,751
Lira turca	584867
Dollaro australiano	1,6385
Dollaro canadese	1,3100
Dollaro di Hong Kong	6,8002
Dollaro neozelandese	2,1605
Dollaro di Singapore	1,5266
Wan sudcoreano	977,10
Rand sudafricano	6,4025

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13125

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

CROCE D'ORO

Con decreti ministeriali in data 8 marzo 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito: croce d'oro al col. Vincenzo Lops, nato il 22 agosto 1952 a Corato (Bari), con la motivazione:

«Comandante del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nel contingente italiano della brigata multinazionale nord nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, ha esercitato la sua azione di comando con straordinaria dedizione, elevata professionalità e spiccato senso del dovere. Impegnato in un contesto caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali e rischi sempre latenti, ha condotto in prima persona e con chiarezza d'intenti le missioni più delicate e pericolose riuscendo ad infondere fiducia e sicurezza nei suoi bersaglieri ed agevolandone il corretto assolvimento del compito.

Nell'ambito della delicata attività di controllo del territorio posto sotto la responsabilità del contingente italiano, ha partecipato alla complessa "Operazione Vulcano", consistente nel sequestro e distruzione di un ingente quantitativo di mine, munizioni ed esplosivo detenuto in un sito non autorizzato, garantendo con la sua unità l'indispensabile cornice di sicurezza e suscitando il plauso delle autorità nazionali e NATO per la competenza dimostrata ed i brillanti risultati conseguiti. Con il suo operato, caratterizzato da genuino entusiasmo e assoluta fede nei valori propri della tradizione militare, da altissima capacità di comando, coraggio, determinazione e generosità, ha contribuito in misura determinante al successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 8 maggio-12 ottobre 1996.

CROCE D'ORO
alla memoria

Al ten. col. Claudio Mandelli, nato il 21 settembre 1941 a Zara, con la motivazione:

«Comandante del reparto comando e supporti tattici della brigata multinazionale nord nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, ha svolto il suo incarico con straordinaria volontà, incisività ed altissimo senso del dovere accrescendo rapi-

damente l'efficienza del suo reparto e divenendo, ben presto, figura di primo piano e punto di riferimento per i suoi uomini. Sempre presente e disponibile, garantiva, con non comune spirito di iniziativa, le migliori condizioni di sicurezza del posto comando della brigata esercitando ripetuti controlli in particolare durante l'arco notturno ed assicurava la costante efficienza dei collegamenti con i comandi subordinati specie nelle circostanze di impiego più delicate e complesse. Affetto da una gravissima malattia, della quale non lasciava trapelare l'esistenza, dominava le proprie sofferenze con esemplare spirito di sacrificio dedicando al servizio gli ultimi preziosi momenti della propria vita. Fulgido esempio di non comune generosità, di altissimo senso di responsabilità e di virtù militari, ha contribuito al successo dell'operazione apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 20 giugno-7 ottobre 1996.

CROCE D'ARGENTO

Al ten. col. Raffaele De Feo, nato l'11 dicembre 1957 a Eboli (Salerno), con la motivazione:

«Comandante di battaglione del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nel contingente italiano della brigata multinazionale nord nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. In un contesto operativo caratterizzato da forti tensioni ed elevato rischio, ha dimostrato grande equilibrio, lungimiranza e generoso impegno, esponendosi sempre in prima persona e costituendo per i suoi dipendenti un esempio da emulare ed un saldo punto di riferimento in un momento di particolare tensione e di grande visibilità per il contingente italiano, ha partecipato alla delicata "Operazione Vulcano" contribuendo al suo buon fine con rara perizia e spiccata professionalità.

Ufficiale carismatico, ha operato in ogni frangente con entusiasmo ed elevato sacrificio personale ed ha contribuito all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 15 maggio-2 ottobre 1996.

CROCE DI BRONZO

Al ten. col. Carmine Gallo, nato il 18 giugno 1949 a Cosenza, con la motivazione:

«Responsabile dell'area funzionale "sostegno logistico" del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nel contingente italiano della brigata multinazionale nord nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, ha assolto il proprio compito con esemplare dedizione, grande perizia e spiccata competenza, dimostrando in ogni circostanza elevata capacità organizzativa. Nell'affrontare le diverse problematiche proprie della delicata branca, ha dimostrato concretezza, elaborando sempre soluzioni particolarmente efficaci ed aderenti alla contingente situazione operativa. Figura carismatica di alto profilo intellettuale, ha rappresentato un saldo punto di riferimento per il suo comandante e per i suoi collaboratori ed ha contribuito al successo dell'operazione apportando lustro all'Esercito». — Sarajevo, 8 maggio-12 ottobre 1996.

Al ten. col. Mario Pellegrino, nato il 9 luglio 1941 a Roma con la motivazione:

«Ufficiale consulente del Genio del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour", ha svolto il proprio incarico con assoluta dedizione, grande impegno e indiscussa competenza. Sempre presente nelle attività di maggior valenza operativa, ha organizzato e condotto in particolare la distruzione di un ingente quantitativo di mine, munizioni ed esplosivo nel corso dell'"Operazione Vulcano", prodigandosi senza risparmio e dimostrando particolare perizia e lodevole spirito di sacrificio. La sua eccezionale esperienza, unita ad una preparazione di elevato livello, lo ha imposto quale valido e prezioso collaboratore per il comandante del contingente. Profondamente motivato e consapevole dell'importanza e della delicatezza della missione, ha dimostrato straordinarie capacità professionali ed una articolata conoscenza delle problematiche inerenti la specifica branca d'impiego. Chiarissimo esempio di ufficiale intimamente permeato da alto senso del dovere, ha contribuito col suo operato a dare lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 3 marzo-1° ottobre 1996.

Al cap. Fabrizio Arconi, nato il 17 gennaio 1967 a Roma, con la motivazione:

«Comandante di compagnia del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nel contingente italiano della brigata multinazionale nord nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, ha assolto l'incarico con alto senso del dovere e grande responsabilità riuscendo ad infondere a tutto il personale dipendente estrema fiducia e consapevolezza del proprio ruolo. Ha partecipato a missioni caratterizzate da elevato rischio per il clima di tensione diffuso nell'area di operazioni; evidenziando grande capacità di autocontrollo, di comando e sprezzo del pericolo. impegnato nella delicata "Operazione Vulcano", consistente nel sequestro e distruzione di un ingente quantitativo di mine, munizioni ed esplosivo detenuto presso un sito non autorizzato, si prodigava senza risparmio di energie contribuendo in misura determinante al suo buon esito. Ufficiale profondamente convinto ed animato da fede nel servizio ha sempre profuso il massimo impegno ottenendo, insieme ai suoi uomini, brillanti risultati sia sul piano operativo sia su quello umanitario. Professionista serio ed intelligente ha contribuito fattivamente al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano». — Sarajevo, 8 maggio-12 ottobre 1996.

Al cap. Alessandro Borghesi, nato il 5 novembre 1964 a Livorno con la motivazione:

«Comandante di compagnia del 187° Reggimento paracadutisti "Folgore" inquadrato nella brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour", ha svolto il proprio incarico con elevata professionalità, competenza ed alto senso del dovere. Impegnato con il proprio reparto in operazioni di grande valenza operativa, evidenziava spiccate capacità di comando ed assicurava un rendimento di eccezionale livello suscitando il plauso dei superiori gerarchici. Pur operando in un settore operativo particolarmente insidioso, riusciva ad infondere, con grandi doti di equilibrio e buon senso, fiducia e sicurezza nel suo personale, creando le migliori premesse per il corretto assolvimento del compito da parte dell'unità. Ufficiale di spicco per motivazione e qualità complessive ha contribuito in misura significativa al successo della missione apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 30 settembre-14 novembre 1996.

Al cap. Francesco Di Marno, nato il 9 agosto 1957 ad Altamura (Bari) con la motivazione:

«Ufficiale addetto ai trasporti e materiali del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione Ifor, assicurava il costante controllo ed il puntuale coordinamento delle attività inerenti il proprio incarico con raro senso della responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, riuscendo sempre a garantire la perfetta efficienza dei mezzi in dotazione al reparto. Con la sua instancabile e continua opera contribuiva in misura determinante alla funzionalità del comando di reggimento ed a realizzare le migliori condizioni per le unità impiegate sul territorio. Chiarissimo esempio di elevate virtù militari, di singolare perizia e di profondo attaccamento al dovere, che con il suo impegno ha apportato lustro all'Esercito». — Sarajevo, 21 maggio-12 ottobre 1996.

Al cap. Giampiero Battipaglia, nato il 15 giugno 1964 a Roma con la motivazione:

«Ufficiale addetto alle operazioni del 18° Reggimento bersaglieri, inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione Ifor, si prodigava con eccezionale senso della responsabilità ed elevatissimo spirito di sacrificio, operando sempre di slancio e con grande professionalità nello studio, nella pianificazione ed organizzazione delle diversificate e complesse attività addestrative ed operative assicurandone altresì la

puntale condotta e l'indispensabile azione di coordinamento. Con la sua opera, connotata da particolare perizia e impegno esemplare, forniva un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi posti a base della missione apportando lustro all'Esercito». — Sarajevo, 8 maggio-12 ottobre 1996.

Al mar. ca. Gennaro Carriero, nato il 13 dicembre 1960 a Mottola (Taranto) con la motivazione:

«Comandante di distaccamento operativo del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nella brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour", ha svolto il proprio incarico con costante entusiasmo, elevatissima dedizione ed alto senso del dovere evidenziando preclare doti umane e spiccata professionalità. Più volte impegnato in rischiose missioni di grande valenza operativa, si distingueva per le eccezionali capacità di comando, guidando i propri uomini con slancio e sicurezza. Con il suo operato, caratterizzato da grande senso di responsabilità e lodevole spirito di sacrifico, ha contribuito fattivamente al successo dell'operazione apportando lustro all'Esercito». — Sarajevo, 5 agosto-8 novembre 1996.

Al mar. ca. Francesco Colacino, nato il 16 maggio 1959 a Cosenza con la motivazione:

«Sottufficiale responsabile dei materiali del 18º Reggimento bersaglieri inquadrato nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione Ifor, ha svolto il proprio incarico con rara perizia, sollecitudine e spiccato spirito di sacrificio evidenziando non comune professionalità e determinazione. In un contesto particolarmente disagevole, si adoprava in ogni modo, spesso in situazioni di rischio anche oltre le sue normali attribuzioni, al fine di garantire i rifornimenti a domicilio per le unità più esposte e decentrate. Magnifica figura di sottufficiale competente ed energico, profondamente animato da encomiabile attaccamento all'istituzione, il cui operato ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio della Forza armata». — Sarajevo, 8 maggio-12 ottobre 1996.

Al mar. ord. Giuseppe Zarrelli, nato il 14 novembre 1961 a Roma con la motivazione:

«Comandante di distaccamento operativo del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nella brigata multinazionale nord impiegata nell'ambito dell'operazione "Joint-Endeavour", ha svolto il proprio incarico con lodevole impegno, esemplare dedizione e sprezzo del pericolo. In situazioni di particolare delicatezza ha operato con raro equilibrio e spiccata professionalità, portando a termine con successo le missioni assegnate. Più volte impegnato in attività contraddistinte da elevato rischio, si è posto in luce per le eccezionali doti di comando e per la generosità con cui garantiva prioritariamente la salvaguardia della sicurezza altrui, suscitando stima e ammirazione da parte di tutto il contingente fulgido esempio di chiare virtù militari ha fornito un significativo contributo al successo della missione apportando lustro e prestigio all'Esercito». — Sarajevo, 25 luglio-30 ottobre 1996.

00A12963

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651238/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 3 8 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77